STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. **20** del **26/03/2025**

Identificativo Atto n. 17

OGGETTO:

ORDINANZA COMMISSARIALE 8 LUGLIO 2024, N.941 - RIMBORSO AL COMUNE DI GONZAGA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L'ASSUNZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DEI COMMI 8 E 9, DELL'ART.3 BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.95 E S.M.I. - PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2024.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2025, con Legge 30 dicembre 2024, n.207.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15

unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la StrutturaCommissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

DATO ATTO, altresì, del fatto che l'articolo 6-sexies del decreto-legge 27 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 2013, n.71:

- autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74;
- stabilisce che il riparto delle unità di personale fra i comuni interessati avvenga previa intesa tra i Comuni ed i Commissari delegati;
- dispone che agli oneri derivanti si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.2 del più volte richiamato decreto-legge n.74/2012 (Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012).

RICHIAMATO il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e sue s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" ed in particolare l'articolo 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n.74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 410, della legge 30 dicembre 2023 che stabilisce che le disposizioni di cui al comma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160, si applicano siano alla fine dell'esercizio 2024 nel limite di spesa di € 8.100.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 542.700,00 sono l'importo di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

DATO ATTO che da tale somma va detratto, in applicazione del disposto di cui al comma 410, dell'articolo 1, della richiamata Legge n.213/23 e del DPCM 28 marzo 2024, l'importo

complessivo di € 139.999,99, portando in tal modo la somma utile ai fini del rimborso di cui trattasi a € 402.700,01.

VISTO il nuovo Accordo ex-art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dai 16 Comuni del cosiddetto «*cratere*» sismico - e più precisamente dai Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica e Suzzara, Unione di comuni lombarda Mincio Po in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla definizione della distribuzione delle risorse economiche disponibili per l'assunzione di personale per l'anno 2024, ai sensi del comma 2°, dell'art.3-bis del DL n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del DL n.95/2012 e s.m.i..

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale 8 luglio 2024 n.941 "*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per le nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2024*", con la quale, in continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, il Commissario:

- esprime la prevista intesa *ex-post* al suddetto nuovo Accordo ex-art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i., per complessivi € 402.700,01;
- suddivide le risorse disponibili fra i 16 sottoscrittori dell'Accordo;
- esprime la prevista intesa *ex-post* per complessivi € 402.700,01, il suddetto nuovo Accordo ex-art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i..
- assegna complessivamente, al Comune di Gonzaga la somma complessiva di € 10.000,00.

VISTA l'Ordinanza Commissariale 26 settembre 2024 n.944 "*Finanziamento dell'Ordinanza Commissariale 8 luglio 2014, n.941 – Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i. – anno 2024*" con la quale il Commissario, al Punto 5. del dispositivo, stante l'imminente termine dello Stato di Emergenza, ha fissato dei termini perentori, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, per la rendicontazione al Soggetto Attuatore delle spese sostenute dai Comuni e più precisamente i seguenti:

- 15 novembre 2024 – per la rendicontazione del periodo 1° gennaio – 30 settembre 2024;
- 15 febbraio 2025 – per la rendicontazione del periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2024;

RICORDATO che con precedente decreto del Soggetto Attuatore 12 dicembre 2024, n.92, si è provveduto alla liquidazione delle spese di personale aggiuntivo sostenute dal Comune di Gonzaga per un importo di € 3.025,40 relativamente al periodo gennaio-settembre 2024.

PRESO ATTO che, entro la scadenza del 15 febbraio 2025, il Comune di Gonzaga ha trasmesso la propria rendicontazione per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2024.

VALUTATO che, nel periodo in argomento, risultavano impiegati presso il Comune la sig.ra:

Cognome e Nome	Importo
[redacted]	€ 9.692,97

e che conseguentemente l'importo rendicontato ammonta a complessivi € 9.692,97, somma eccedente rispetto alle risorse assegnate per l'anno 2024 ed ancora disponibili a valle della prima erogazione.

DATO ATTO che:
- l'importo massimo erogabile ammonta a € **6.974,60**, mentre
- l'importo eccedente le risorse assegnate non riconoscibile ammonta a € 2.718,37.

RICORDATO che la citata Ordinanza Commissariale n.944, tra l'altro, al Punto 3. del dispositivo prevede espressamente "*la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato per l'anno 2024, pur sempre nei limiti massimi dello stanziamento fissato dalla legge n.213/2023*" e che – conseguentemente – l'importo non riconoscibile in questa sede potrà essere oggetto di rivalutazione nell'ambito di detta ridistribuzione delle economie dei fondi di cui alla legge n.213/2023.

ESAMINATA la documentazione fornita dal Comune di Gonzaga e ravvisatane la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO conseguentemente di poter liquidare al Comune di Gonzaga, la somma complessiva di € **6.974,60** quale rimborso delle spese sostenute nel periodo 1° ottobre – 31dicembre 2024, per il personale assunto a tempo determinato in forza delle succitate Ordinanza n.941 del 8 luglio e 944 del 26 settembre 2024.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n.123/2023, capitolo AA/706.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,*

trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di liquidare al Comune di Gonzaga la somma complessiva di € **6.974,60**, così come meglio descritta in premessa per singole assunzioni ed importi, a titolo di rimborso delle spese sostenute nel periodo **1° ottobre – 31dicembre 2024** per l'assunzione di personale aggiuntivo a tempo determinato da destinarsi alle pratiche della ricostruzione;

2. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n.123/2023, capitolo AA/706;

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Gonzaga.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.